

**Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie (\*).**

*(\*) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*

*(Omissis)*

**Art. 11**

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facoltà o scuole che costituiscono l'Università o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Università o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

È consentito alle Università e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.